

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

(estratto da *Manuale pratico del giudice unico nel processo civile*, A. BUCCI, Cedam, 1999)

a) in generale

Come abbiamo già detto, il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, che costituisce il rito assolutamente prevalente, rispetto a quello "collegiale" riservato alle cause elencate nell'articolo 50-*bis*, viene "mutuato", in gran parte dal "vecchio" procedimento pretorile, che peraltro viene "cancellato" con l'abrogazione degli articoli 312, 314 e 315 del codice di procedura civile, con la riformulazione della rubrica del titolo II del libro II del codice stesso che da "*procedimento davanti al pretore e al giudice di pace*" diventa semplicemente **procedimento davanti al giudice di pace** nonché con la soppressione della intitolazione del Capo II sul "*procedimento davanti al pretore*" e con la modifica all'articolo 311 del codice, in cui l'applicazione "residuale" **delle norme relative al procedimento davanti al tribunale** è richiamata con riferimento **al procedimento davanti al giudice di pace**, anziché "*al pretore e al giudice di pace*".

Tale operazione è completata con l'inserimento, nel codice di procedura civile, dopo il Capo III° del Libro II° del Capo **II-*bis*** relativo al **procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica**, composto da cinque articoli numerati da 281-*bis* a 281-*sexies*.

Il primo di tali articoli, riproduce quanto previsto dall'articolo 311, a proposito del procedimento davanti al giudice di pace, nel senso che sancisce l'applicazione "residuale" , **in quanto applicabili, delle disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.**

Sulla base di tale richiamo, risultano applicabili al processo "monocratico" tutte le disposizioni del processo "collegiale", sino ad ora prevalentemente in uso, in relazione al sistema della **citazione** (e delle sue nullità: di cui agli articoli 163 e 164), dei **termini di comparizione** (di cui all'articolo 163-*bis*) alla **costituzione delle parti** (di cui agli articoli 165 e 166), alla **comparsa di risposta** (con le relative decadenze: di cui agli articoli 167 e 171), alla **designazione del giudice istruttore** (che si identifica, poi, con il tribunale in composizione monocratica), alla **trattazione della causa** (con l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione, di cui agli articoli 180 e 183, con le relative decadenze e preclusioni), alle **deduzioni istruttorie** (di cui all'articolo 184, con le relative preclusioni), alle **ordinanze ingiuntive** ed alla **istruzione probatoria**, eccetera.

b) i poteri istruttori del giudice

L'articolo 281-*ter* del codice di procedura civile, introdotto con il D.Lgs, conferisce al giudice di tribunale, gli stessi poteri istruttori particolari, attribuiti con il soppresso articolo 312 al pretore.

Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Si tratta dunque di poteri istruttori più ampi rispetto a quelli del giudice istruttore del tribunale "collegiale", che comprendono una facoltà essenzialmente discrezionale, il cui uso o non uso non è certamente soggetto a controlli di legittimità.

La stessa facoltà risulta legata a due presupposti: che la parte esponga fatti rilevanti a fondamento delle proprie ragioni e che faccia riferimento a persone che siano in grado di conoscere la verità sui fatti stessi. L'ammissione d'ufficio presuppone quindi che la parte abbia adempiuto all'onere di deduzione dei fatti principali e non può essere usata per "sanare" eventuali decadenze in cui siano incorse le parti o per supplire ad eventuali omissioni nella allegazione delle circostanze.

Tale facoltà discrezionale non influisce sulle regole dell'assunzione e delle decadenze ed è esercitabile senza limiti temporali, anche (e soprattutto) dopo il passaggio in decisione della causa.

Anche se la disposizione in esame non aggiunge alcun altro riferimento, riteniamo che debba trovare applicazione anche il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 184, sulle deduzioni istruttorie nel processo "collegiale", secondo cui **nel caso vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione ai primi.**

Tale disposizione è sicuramente applicabile anche al giudizio "monocratico", per il richiamo fatto dall'articolo 281-*bis*, per cui, prima dell'assunzione della prova disposta d'ufficio, ciascuna parte potrà chiedere al giudice un termine per la deduzione della prova contraria, ovvero per il deposito di documenti tendenti alla dimostrazione della "propria verità" dei fatti.

c) la decisione a seguito di trattazione scritta o mista

Il primo comma dell'articolo 281-*quinquies* introdotto nel codice di procedura civile, sul processo "monocratico", prescrive che **il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza nella cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.**

L'articolo 189 è la norma che disciplina la "rimessione" al collegio da parte del giudice istruttore della causa "collegiale" in cui le parti debbono "*precisare le conclusioni... nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183*" ed in cui assume particolare rilievo la circostanza secondo cui le conclusioni stesse debbono essere mantenute entro l'ambito di quanto è stato oggetto di trattazione, senza possibilità di introdurre domande nuove o modifiche delle domande già precisate, se non in senso esclusivamente riduttivo, né tantomeno di nuove circostanze di fatto non dedotte in precedenza.

L'articolo 190 è la norma che disciplina i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e che consente al giudice di abbreviare il primo termine sino a venti giorni, in luogo di quello ordinario di sessanta.

Il secondo comma dell'articolo 281-*quinquies* stabilisce che **se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.**

La disposizione riproduce le regole del processo "collegiale" sulla richiesta di discussione orale e sulla relativa udienza, di cui al corrispondente articolo 275, semplificandole. La richiesta dovrà essere fatta all'atto della precisazione delle conclusioni e l'udienza fissata sarà fissata contestualmente dal giudice, entro novanta giorni dalla udienza stessa.

Entrambi i commi si chiudono disponendo che il giudice **deve depositare la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica**, ovvero **entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione**. Le disposizioni sono davvero singolari poiché rappresentano un mutamento rispetto al più ampio termine di sessanta giorni, previsto dall'abrogato articolo 190-*bis*, senza alcuna apparente giustificazione. Evidentemente il legislatore del 1998 ha ritenuto che la decisione monocratica fosse più semplice rispetto a quella del "*giudice istruttore in funzione di giudice unico*", senza considerare che il termine più ristretto, previsto per il deposito delle sentenze del pretore era in realtà giustificato dalla limitazione della competenza in termini di valore.

d) la decisione a seguito di trattazione orale

Il primo comma dell'articolo 281-*sexies*, introdotto dal D.Lgs, ricalca quanto già previsto nel procedimento pretorile, conservando la norma innovativa che consente una decisione rapida, immediata e con motivazione sommaria.

Se non intende avvalersi del procedimento di decisione a seguito di trattazione scritta (o mista), **il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in una udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**.

Rispetto alla precedente disposizione "pretorile", contenuta nell'abrogato articolo 315, è prevista solamente la possibilità delle parti, o di una di esse, di richiedere ed ottenere un differimento dell'udienza in cui, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice "ordina" la discussione orale.

La norma è sufficientemente chiara e si presta a poche considerazioni. Va osservato che il potere di "ordinare" la discussione orale (quando ovviamente il giudice ritiene che la causa possa essere immediatamente decisa) costituisce un potere di impulso, d'ufficio, che può essere preso anche in contrasto con qualsiasi richiesta delle parti, e l'esercizio di una facoltà discrezionale che non può essere soggetta ad alcun controllo di legittimità.

Sulla individuazione del momento in cui il giudice può disporre che le parti precisino le conclusioni, disponendo, poi, in quella udienza, la discussione orale, può dirsi che non si rinviene nelle disposizioni, la possibilità prevista nella precedente normativa (articoli 314 e 315 ora abrogati), di un invito a precisare le conclusioni, in qualunque momento, quale esercizio di un potere discrezionale di "*ritenere la causa matura per la decisione*".

Poiché le norme di riferimento sono quelle di cui al primo comma dell'articolo 187 e nel primo comma dell'articolo 189, che consentono al giudice di invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, "*se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova*", sembra corretto ritenere che l'invito non possa essere rivolto alle parti, prima dell'esaurimento delle attività

consentite dagli articoli 183 e 184, sulla definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, salvo diverso accordo delle parti e che la precisazione delle conclusioni possa essere disposta solamente dopo l'esame (ed il rigetto) delle istanze istruttorie, ovvero dopo l'esaurimento delle prove ammesse.

Riteniamo anche che il giudice, se richiesto, nel rinviare la causa per la discussione orale, dopo la precisazione delle conclusioni, possa autorizzare le parti alla comunicazione di comparse "conclusionali", prima dell'udienza, allo scopo di "agevolare" la decisione e la discussione stessa.

La decisione pronunciata, motivata e letta in udienza, anche se contenuta in un verbale, ha lo stesso valore di una sentenza pronunciata ed emessa secondo le regole ordinarie: la stessa dovrà ovviamente essere redatta con le formalità ed i contenuti minimi di cui all'articolo 132, anche se, essendo destinata a rimanere nel fascicolo di ufficio, potranno essere omesse le indicazioni non essenziali relative allo svolgimento del processo ed alle conclusioni delle parti. Eventuali omissioni o incompletezze formali, inoltre, andranno considerate nel contesto dell'atto in cui si inserisce (verbale con le conclusioni delle parti) e che rispetto alle stesse, può ipotizzarsi solamente il ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.

E' evidente che un tale tipo di procedimento abbreviato ha lo scopo di consentire la definizione immediata di tutto il contenzioso si riveli *prima facie* di semplice soluzione, senza problemi in ordine alla dimostrazione dei fatti od alle regole di diritto da applicare, che possano richiedere approfondimenti o studio particolare delle carte processuali. La sentenza orale, ad esempio, potrà trovare applicazione in tema di incompetenza, nelle cause contumaciali di pronta soluzione, e nelle controversie immobiliari in cui la prova sia data documentalmente o quando non risulti una contestazione dei fatti da parte del convenuto.

Deve comunque aggiungersi che l'introduzione e soprattutto la generalizzazione di una tale normativa nell'ambito della maggior parte dei processi di primo grado, può segnare l'inizio di una svolta "culturale" nell'ambito delle decisioni e delle sentenze, ancora legate a vecchi schemi di motivazioni sovrabbondanti e qualche volta inutili, e l'avvio di un procedere più snello e soprattutto più "concreto" e veloce nella direzione della tempestività delle pronunce.

Va detto ancora che l'ipotesi regolata è diversa da quella di cui all'articolo 181-*quinquies*, che consente al giudice di affiancare alla trattazione scritta, mediante deposito delle conclusionali, la discussione orale, con il successivo deposito in cancelleria della sentenza redatta secondo le forme tradizionali. A nostro avviso, comunque, nulla vieta che il giudice, dopo il deposito delle comparse e la discussione orale, si avvalga della facoltà che gli è concessa dalla norma, pronunciando in udienza la decisione con la lettura del dispositivo e della concisa motivazione. Un tale comportamento, nel rispetto di ogni regola di contraddittorio, non può essere considerato fonte di una nullità non prevista da alcuna disposizione, anche in considerazione che l'atto (la sentenza) consente di raggiungere lo scopo a cui lo stesso è destinato.

Aggiunge il secondo comma dell'articolo 181-*sexies*, che in questo caso **la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria**. Tale norma che ripete la precedente disposizione dell'articolo 315 (abrogato), deve essere integrata con quanto previsto dall'articolo 35 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, quale risulta dalla modifica introdotta con l'articolo 117 del D.Lgs n. 51 del 1998. Tale norma ora prevede che *il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati*

gli originali delle sentenze...nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 181-sexies, risolvendo espressamente i grandi interrogativi che si erano proposti in precedenza.